



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30/05/2022

ORIGINALE

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		GRANDI SIMONE		x
ALFIERI GIULIA		x	CAMPANA ANNA	x	
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA	x		RESTORI ANGELICA		x
VIGNALI NORBERTO	x		VENTURINI MARIA PAOLA	x	
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Spina Aldo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30/05/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 16/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”) per tariffe e piani finanziari;

VISTO inoltre, in ordine all’esercizio della potestà regolamentare, l’articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale prevede che “*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.*”;

DATO ATTO che, con il Decreto Legge n. 228/2021 all’art.3 comma 5-quinquies, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ossia in data successiva all’adozione del bilancio di previsione del singolo Comune, evitando in tal modo la necessità di una sua riapprovazione;

VISTO che il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tari è ora collegato al bilancio di previsione degli enti locali, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile e che per l’anno 2022 il termine per le deliberazioni Tari passa dunque al **31 maggio**

